



Comune di Brandizzo
Città Metropolitana di Torino

Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Irpef

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2021

Indice

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2	ALIQUOTE
Art. 3	SOGGETTI PASSIVI E IMPONIBILE
Art. 4	SOGGETTO ATTIVO
Art. 5	ESENZIONI
Art. 6	RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
<i>Art. 7</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
ALIQUOTE

1. A partire dal 1 gennaio 2021, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., è determinata nel valore unico di 0,8%.

2. L'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si intende confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Brandizzo alla data stabilita dalla normativa ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2, comma 1 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Brandizzo ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 5
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile inferiore ad € 10.000,00.

2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si intende confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 6
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.